

Allegato – 1

PROTOCOLLO D'INTESA PROVINCIALE PER L'UNIFICAZIONE DEI CRITERI AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP **(legge 104/92)**

Premesso

- che l'Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno si avvale di criteri di equità nella distribuzione delle risorse destinate dall'U.S.R. all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- che l'art. 4.2 comma e dell'Accordo di Programma Provinciale per l'integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità prevede da parte dell'ULSS 1 e dell'ULSS 2 una condivisione di criteri comuni per l'individuazione dello studente in situazione di handicap ai sensi del DPCM n. 185 del 23/02/2006;
- che risponde a criteri di opportunità e uguaglianza l'uniformare a livello provinciale i criteri per l'individuazione dello studente in situazione di handicap;

TRA

l' UO di NPI di Belluno

l' UO di NPI del Cadore

l' UO di NPI di Agordo e

il Servizio Territoriale per l'Età Evolutiva di Feltre, nelle persone dei reciproci responsabili, coordinati dall'U.S.P., si promuove il presente protocollo d'intesa, disciplinato come segue:

Art. 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del protocollo.

Art. 2

Validità

Il presente protocollo (revisione del precedente siglato nel 2006) entra in vigore dal 1° dicembre 2009. È prevista una revisione degli accordi presi a distanza di un anno dalla sua entrata in vigore.

Art. 3

Modalità di certificazione

Il certificato di individuazione dello studente ai fini dell'esercizio del diritto all'integrazione scolastica (legge 104/92 – DPR 24.02.94) viene redatto secondo il "Verbale di accertamento per l'individuazione dello studente in situazione di handicap ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006", allegato all'Accordo di Programma Provinciale.

La diagnosi clinica viene espressa utilizzando i codici e le definizioni del ICD – 10 dell'OMS, indicando la sigla "PREV." accanto alla patologia prevalente.

Le conseguenze funzionali vengono di norma descritte secondo le classificazioni dell'ICF.

Art. 4

Certificazioni provenienti da soggetti esterni alle ULSS della Provincia di Belluno

Se la famiglia si rivolge al Servizio con una diagnosi proveniente da un soggetto privato, è previsto il passaggio in UVMD per verificare se la diagnosi rientra tra quelle previste dal presente protocollo e quindi valide ai fini dell'individuazione dello studente come disabile ai fini dell'integrazione scolastica. Se la famiglia invece presenta un Verbale di accertamento dell'UVMD rilasciato da un'ULSS esterna alla provincia, esso ha comunque validità anche per l'integrazione scolastica in provincia di Belluno.

Art. 5

Classificazione diagnostica

Le categorie diagnostiche nel presente protocollo fanno esclusivo riferimento al "Manuale di Classificazione Multiassiale dei Disturbi Psichiatrici del bambino e dell'adolescente - ICD 10, con l'eccezione di R 41.8 (DSM IV).

Art. 6

Applicazione criteri diagnostici

Al fine di uniformare i criteri per le certificazioni, si concorda quanto segue:

- le disabilità motorie e le disabilità sensoriali vengono certificate fin dalla scuola dell'infanzia.

Per le disabilità di tipo cognitivo si adottano i seguenti criteri:

- da un QI inferiore a 70 si configura il ritardo mentale, che viene sempre certificato;
- un QI uguale o inferiore a 75 viene sempre certificato con la definizione "funzionamento intellettuale limite" e con codice R 41.8 (tratto dal DSM IV).
- un QI da 76 a 80 si certifica, con codice R 41.8, solo se c'è comorbidità con altri disturbi; i tipi di disturbo che possono presentarsi in comorbidità con un QI tra 76 e 80, rendendo quindi la patologia certificabile, sono:
 - disturbi d'ansia
 - ritardi o disturbi del linguaggio presenti o pregressi
 - disturbi evolutivi specifici della funzione motoria
 - disturbi del comportamento (oppositivo/provocatorio, ADHD).

Le sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico (F84) vengono tutte certificate.

I disturbi d'ansia e i disturbi reattivi dell'attaccamento dell'infanzia, in assenza di altre patologie, non vengono certificati.

Per quanto riguarda i disturbi del comportamento:

- Gli ADHD vengono certificati solo se in comorbidità con altre patologie o con un QI tra 76 e 80
- I disturbi della condotta vengono sempre certificati;
- Il disturbo oppositivo – provocatorio, se presente da solo, non viene certificato;
- I disturbi dell'apprendimento di norma non vengono certificati.

È lasciato comunque un margine di discrezionalità al singolo professionista, soprattutto nelle certificazioni di:

- Gravi patologie organiche;

- Gravi disturbi del linguaggio e dell'apprendimento o disturbi di apprendimento con diagnosi tardiva.

Art.7

Applicazione dei criteri e della modulistica

I criteri sopra definiti si applicano alle nuove certificazioni, non a quelle già rilasciate e da rinnovare.

Art. 8

Consegna della certificazione

La certificazione di disabilità ai fini dell'integrazione scolastica viene consegnata dall'ULSS alla famiglia dello studente, la quale poi la recapiterà alla scuola.

Art. 9

Scheda di prima segnalazione

La scheda di 1^a segnalazione che la scuola invia ai Servizi per chiedere la valutazione dello studente, deve essere firmata, per conoscenza, dal genitore dello studente/a. La scheda di 1^a segnalazione, i modelli di PDF e PEI adottati dalle scuole sono stati uniformati a livello provinciale in seguito all'approvazione del nuovo Accordo di Programma a dicembre 2008.

Art. 10

Norme finali

Il presente protocollo viene inviato per conoscenza a tutte le scuole della provincia, statali e paritarie e l'U.S.P. indirà incontri con le scuole per illustrarne le modifiche e le conseguenti ricadute sull'attività organizzativo/didattica. Lo stesso protocollo è depositato presso l'Ufficio Scolastico Provinciale e presso i Servizi ULSS firmatari.

I firmatari del presente accordo, alla luce del DPCM n° 185 del 23 febbraio 2006 (in GU 19 maggio 2006, n.115), auspicano che quanto previsto dal presente protocollo possa essere recepito dalle commissioni mediche a carattere collegiale cui il predetto DPCM affida ora la formulazione delle certificazioni, precedentemente assegnata "allo specialista... ovvero allo psicologo esperto dell'età evolutiva in servizio presso le ULSS" (DPR 24/02 1994).

Si ritiene infatti che il confronto tra i dirigenti dei servizi che ha portato alla stesura del presente protocollo, in accordo con l'Ufficio scolastico Provinciale, sia stato costruttivo e proficuo ai fini di una condivisione di criteri e modulistica, e che quindi contribuisca a garantire equità di trattamento all'interno delle scuole per tutti gli alunni portatori di handicap.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa F. Del Favero

U.O. NPI Cadore

Dott. S. Ghedini

U.O.NPI Belluno

Dott. ssa I. Morandin

U.O. N.P.I Agordo

Dott. E. Morbin

Servizio Età Evolutiva Feltre

Belluno, 17 settembre 2009